



Bruxelles, 26.8.2013
COM(2013) 601 final

Limited

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare una convenzione sull'applicazione ai trattati vigenti delle norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sotto l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha realizzato dal 2010 l'esame dei progetti di norme sulla trasparenza in materia di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (le "norme di trasparenza"). Tali disposizioni sono state adottate dall'UNCITRAL il 10 luglio 2013, per poi essere confermate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in settembre od ottobre 2013 ed entrare in vigore dal 1° aprile 2014. Il miglioramento della trasparenza nella risoluzione delle controversie tra investitori e Stati rappresenta un obiettivo importante, che può riguardare questioni di interesse pubblico e avere un'incidenza sulle finanze pubbliche; è quindi importante che il pubblico possa avere un accesso quanto più ampio ai documenti scambiati in questo contesto ed assistere alle audizioni.

Nel quadro delle discussioni sulle norme di trasparenza, si è stabilito che queste si applicheranno alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stati nei futuri trattati, in cui figurino un riferimento al regolamento di arbitrato UNCITRAL. È stato inoltre stabilito che le norme di trasparenza non si applicheranno automaticamente ai trattati vigenti. Dato il numero molto elevato di trattati d'investimento già in vigore (circa 3000), è importante fare in modo che le norme di trasparenza concordate nell'UNCITRAL possano essere applicate ai trattati vigenti. L'Unione europea stessa è parte contraente di uno di questi trattati: il trattato sulla Carta dell'energia. Esistono circa 1400 trattati di questo tipo tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi¹.

Durante le discussioni del luglio 2013 l'UNCITRAL ha deciso di conferire un mandato al proprio gruppo di lavoro II (Arbitrato) affinché elabori una convenzione sotto l'egida dell'UNCITRAL. La convenzione predisporrà un meccanismo che consentirà ai paesi o alle organizzazioni di concordare tra loro l'applicazione delle norme di trasparenza ai trattati vigenti di cui sono parte. Tale convenzione rappresenta la soluzione ottimale per poter modificare i trattati in vigore. È preferibile un approccio di questo tipo al tentativo di modificare individualmente i numerosi accordi bilaterali già in vigore. In questo modo si faciliterà notevolmente l'applicazione delle norme di trasparenza agli accordi vigenti senza dover riaprire negoziati bilaterali lunghi e potenzialmente complessi per ogni trattato.

La convenzione dovrebbe comportare i seguenti elementi. In primo luogo dovrebbe rinviare alle norme di trasparenza UNCITRAL nella versione confermata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. In secondo luogo essa dovrebbe stabilire un meccanismo che consenta agli Stati membri di applicare le norme sottoscrivendo la convenzione. Ad esempio, una volta che il paese A e il paese B hanno sottoscritto la convenzione, la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati non sarebbe più disciplinata da un accordo bilaterale, bensì dalle norme di trasparenza. Potrebbe essere necessario autorizzare i paesi ad individuare a quali accordi intendano applicare le nuove norme (ad esempio qualora alcuni trattati vigenti prevedano già un elevato livello di trasparenza o nel caso di paesi desiderosi di adottare un approccio graduale). Sarà inoltre necessario prevedere una norma per i trattati multilaterali (quale il trattato sulla Carta dell'energia). Tale norma potrebbe stipulare che le norme di trasparenza si applichino nel caso in cui lo Stato convenuto e lo Stato dell'investitore abbiano entrambi

¹ Ne sono stati notificati 1 392 a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1219/2012 (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40). Cfr. l'elenco degli accordi bilaterali in materia di investimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU C 131 dell'8.5.2013, pag. 2).

sottoscritto le norme di trasparenza. La convenzione dovrebbe essere redatta in maniera tale da consentire all'Unione europea di diventare parte per quanto concerne il trattato sulla Carta dell'energia e agli Stati membri di diventare parti per quanto concerne gli accordi esistenti. Le decisioni relative alla firma e alla conclusione della convenzione che saranno proposte dopo il completamento dei negoziati garantiranno la messa in atto dei necessari meccanismi giuridici affinché l'Unione e gli Stati membri possano diventare parti.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La decisione dell'UNCITRAL di negoziare una convenzione è il frutto di oltre 3 anni di discussioni, che si sono tenute in seduta pubblica e hanno visto la partecipazione di numerosissimi Stati, organizzazioni internazionali e altre parti interessate. Tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di rendere note le proprie osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli investimenti esteri diretti rientrano nelle competenze dell'Unione, che includono questioni relative alla risoluzione delle controversie attinenti ai temi sostanziali soggiacenti e la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati. Secondo il parere della Commissione l'Unione ha altresì competenza per gli investimenti di portafoglio in forza dell'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevedono incidenze sul bilancio.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione a negoziare una convenzione sull'applicazione ai trattati vigenti delle norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sotto l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) ha recentemente concordato di applicare le norme di trasparenza UNCITRAL all'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati,

considerando che è auspicabile che tali norme di trasparenza abbiano un'applicazione quanto più ampia possibile,

considerando che, al fine di agevolare un'ampia applicazione di tali norme, occorre negoziare una convenzione sull'applicazione delle norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sotto l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare una convenzione sull'applicazione delle norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sotto l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato per la politica commerciale.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Direttive di negoziato per una convenzione sull'applicazione delle norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sotto l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)

La convenzione deve comportare i seguenti elementi.

1. Essa deve rinviare alle norme di trasparenza UNCITRAL e ad eventuali aggiornamenti di tali norme.
2. Essa deve contenere un meccanismo che consenta all'Unione europea e agli Stati membri di applicare le suddette norme. Ciascuno Stato membro sarà tuttavia libero di decidere individualmente se intende firmare e applicare le norme.
3. Tali norme devono applicarsi dopo che entrambe le parti contraenti di un accordo d'investimento abbiano accettato di essere vincolate dalla convenzione per quanto concerne quel particolare accordo.
4. Relativamente ai trattati multilaterali, occorre negoziare un meccanismo che preveda l'applicazione delle norme di trasparenza quando lo Stato convenuto e lo Stato di origine dell'investitore abbiano entrambi aderito alla convenzione per quanto concerne quel particolare accordo.
5. L'Unione deve essere in condizione di diventare parte dell'accordo.

* * *